

Continua da verbale telematico del 4.2.2021



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I sezione civile
in composizione monocratica,
nella persona del giudice dott.ssa Renata Russo, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., nel giudizio iscritto al n. _____ r.g., avente ad
oggetto: *altri contratti atipici, appello avverso sentenza n. 50/2018 del Giudice di Pace di*
Arienzo

vertente

tra

POSTE ITALIANE S.p.A., con sede in _____ c.f. _____
, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avv. _____ giusta procura
generale alle liti che si allega in copia _____), ed elettivamente domiciliata presso la
direzionale Affari Legali Territoriali di _____ sita in _____

- *appellante* -

E

_____ elett.te domiciliato in _____
_____ alla Via _____

- *appellati* -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che la sentenza che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45
comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.2009, che, novellando



l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione, la società appellante proponeva appello avverso la sentenza n. del Giudice di Pace di Arienzo, depositata il 14.2.2019 con la quale era stata accolta la domanda proposta dagli attori e condannata la società oggi appellante al pagamento della somma determinata dal calcolo dei tassi indicati *a tergo*, di € , a titolo di rimborso buono postale.

Si costituivano in giudizio gli appellati i quali procedeva a contestazioni tanto in rito quanto nel merito.

La causa veniva rinviata all'udienza del 4.2.2021 per la discussione orale ex art. 281-*sexies* c.p.c. e, ivi, decisa.

Le parti concludevano come dagli atti di causa e come da discussione cd. *figurata*, svolta mediante lo scambio di note di trattazione scritta, in base alla regolamentazione emergenziale imposta dalla emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il fatto storico da cui origina la vertenza

La presente controversia rinviene le sue origini nella domanda di primo grado presentata dagli odierni appellanti i quali, premettendo di essere titolari del buono fruttifero cartaceo a termin di importo di £ della serie "Q/P", emesso in data 13/09/1986, evidenziavano che, in fase di rimborso, veniva consegnata la minor somma di € ; somma, tuttavia, non corrispondente a quanto indicato nella clausola apposta *a tergo* del titolo. Veniva affermato, infatti, che in forza delle condizioni presenti sul titolo all'atto della sottoscrizione del buono fruttifero in parola, la somma che le Poste Italiane avrebbe dovuto corrispondere era pari a € , residuandosi, così, una differenza di € di cui si chiedeva la condanna al pagamento.

Si costituiva in giudizio l'ente Poste Italiane non contestando né la natura e i dati del titolo né l'importo conferito in sede di riscossione in data 19.04.2017 (€), né tanto meno le condizioni contrattuali riportate *a tergo* del titolo stesso e il relativo importo che sarebbe risultato applicando dette condizioni; l'ente faceva, tuttavia presente che l'operato dalla medesima svolto era da ritenersi pienamente legittimo in quanto la somma versata, seppure non corrispondente a quella risultante dall'applicazione delle tabelle poste sul retro dei titoli stessi, era in linea con i



Sentenza n. 246/2021 pubbl. il 04/02/2021
RG n. .

parametri di cui al D.M. 26.02.1999. Nello specifico, veniva rilevato che il buono oggetto del giudizio avrebbe dovuto trovare la sua unica fonte nel suddetto decreto ministeriale e, pertanto, in sede di rimborso correttamente veniva corrisposta la sola somma di € (in applicazione dei parametri di cui al richiamato D.M. 13.6.1986) e non i rendimenti che sarebbero derivati dalla tabella riportata sul retro del buono e relativa a una serie che al momento della emissione non era più sottoscrivibile.

Il Giudice di Pace, dunque, accoglieva la domanda attorea. Nella medesima, infatti, si può leggere che , poiché il buono venne sottoscritto successivamente all'emanazione del D.M. 13.6.1986, le richieste di pagamento delle somme calcolate secondo le prescrizioni stampate sul buono andavano accolte, in quanto le cui condizioni economiche erano già variate *in pejus* in epoca antecedente alla emissione del buono .

Da qui, dunque, il conseguente appello.

Con quest'ultimo l'ente appellante, essenzialmente, ribadiva quanto già affermato in primo grado e non ritenuto apprezzabile dal giudice di prime cure. In particolare, In particolare, veniva evidenziato che la possibilità di una variazione (sia in aumento che in diminuzione) dei saggi di interesse è contemplata dall'art. 173 D.P.R. 156/1973 (ancora applicabile al caso concreto, nonostante la sua abrogazione, secondo quanto si evince dall'art. 7 comma 3 d.lgs. 284/1999), variazione avvenuta proprio con il richiamato D.M. del 13.06.1986 e pubblicato sulla G.U. del 28.06.1986. Ancora, poi, contestando le conclusioni del Giudice di Pace, in merito all'onere di comunicazione, sottolineava che il medesimo è stato di per sé soddisfatto con l'avvenuta pubblicazione sulla G.U., precisando, inoltre, che, considerata la data di emissione del buono e tenuto conto che la disciplina normativa di allora non prevedeva l'obbligo di "anagrafare" i clienti, sarebbe stato impossibile una comunicazione in quanto erano indicate solo le date di nascita.

Gli appellati chiedevano che l'appello fosse dichiarato inammissibile sia per violazione dell'art. 342 comma 1 c.p.c. che in forza dell'art. 348-bis c.p.c.; in secondo luogo, poi, nel merito, ritiene corrette le conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace, ribadendo la tesi secondo cui la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione potrebbe rilevare, al massimo, sotto il profilo di una responsabilità interna ma non potrebbe comportare che l'accordo



Sentenza n. 246/2021 pubbl. il 04/02/2021
RG n.

negoziale risulti mutato. Per gli appellati, in altri termini, dovrebbe darsi prevalenza alle condizioni di conteggio riportate sul buono rispetto a quelle di cui al decreto richiamato, da ritenersi, dunque, non applicabile.

Questioni preliminari

In primo luogo occorre rilevare che, diversamente da quanto sostenuto, l'appello è motivato e contiene le indicazioni di cui all'art. 342 comma 1 c.p.c.

Come si dimostrerà nel seguito, inoltre, non sussistono neanche le condizioni descritte dall'art. 348-bis c.p.c.

Ancora, occorre evidenziare che l'ente Poste ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché effettivo debitore era la Cassa Depositi e Prestiti; nel merito, premesso che la disciplina applicabile *ratione temporis* era l'art. 173 del d.p.r. n. 156/1973 (abrogato dal d.lgs 284/99 e dal d.m. 19.12.2000, in riferimento ai soli buoni postali di nuova emissione e facendo salva la disciplina previgente per i buoni anteriormente emessi ed ancora in essere per espressa previsione); che tale disposizione prevedeva che "le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo, degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali"; che, conseguentemente, ai fini del calcolo degli interessi a dire delle Poste doveva tenersi conto della variazione dei rendimenti come previsto dal decreto del ministero del Tesoro del 13/6/1986, e resa nota mediante



pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28/06/1986; ha chiesto, dunque, parte convenuta il rigetto della domanda.

Sussiste la legittimazione passiva delle Poste Italiane S.p.a.

Occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la L. n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell'Ente Poste, avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde -già allora conseguiva "la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così Corte Cost. n. 303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso, esplicitamente, Corte Cost. n. 463 del 1997). Dunque, il rapporto risparmiatore-Poste Italiane è certamente da inserire nell'alveo dei rapporti di diritto privato, soggetto pertanto ai principi e alle norme del codice civile.

Inoltre, si tratta di un rapporto contrattuale direttamente intercorso tra il privato risparmiatore e le Poste Italiane s.p.a. che ha sicura legittimazione passiva

Sul merito

L'appello deve ritenersi infondato e va, dunque, rigettato.

E' opportuno premettere che il profilo oggetto do contestazione tra le parti è base del calcolo: ed invero, non vi è contestazione sulle somme vantate né che applicando i parametri di cui al decreto ministeriale in parola si sarebbe giunti alle sole somme corrisposte, ma ciò che si critica invece, è la applicazione ai connotati risultanti direttamente dal titolo. Stando così le cose, risultando, quindi incontestati i dati economici, questo Giudice deve solo interrogarsi e fornire risposta relativamente alla base di calcolo da utilizzare.

Tanto premesso si osserva quanto segue.



In primis deve constatarsi che l'art. 173 D.P.R. 156/1973 prescrive che **“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”**

Deve anche tenersi conto che detta disciplina, per quanto abrogata, risulta ancora applicabile al caso concreto. L'art. 7 comma 3 d.lgs. 284/1999, infatti, sancisce che **“Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.”**

Ebbene, quindi, tanto premesso, dall'art. 173 cit. si evince, da un lato, che con decreto ministeriale è possibile disporre variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi; variazioni che possono essere estese ad una o più delle precedenti serie relative a titoli già emessi e, in tal caso, tali buoni si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie; dall'altro lato che se è vero che gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, è anche vero che detta tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro



Sentenza n. 246/2021 pubbl. il 04/02/2021
RG n.

emissione (come nel caso di specie, come si vedrà), è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali. La normativa, infatti, non impone un “cambio” dei buoni, ma prescrive che vi è **un’automatica integrazione della tabella** di cui *a tergo* dei buoni con quella ministeriale che è messa a disposizione presso gli uffici postali.

Ritenendo, dunque, possibile che con decreto ministeriale si possa produrre una variazione degli interessi anche per i titoli già emessi, occorre ora soffermarsi sul caso di specie.

Si ricordi, infatti, che come affermato da entrambe le parti (e, quindi, dato per assodato), il titolo in oggetto apparteneva alla serie “Q/P”, ed è stato emesso in data 13/09/1986. Detto aspetto, oltre a risultare dal tergo del titolo è anche incontestato.

Il problema, però, è che il presente decreto risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.6.1986, n. 148 e, quindi, in data antecedente all’emissione del titolo oggetto del presente giudizio (13/09/1986).

Ebbene, sul punto si tenga presente quanto affermato dalle stesse Sezioni Unite già nel 2007. Seppur, infatti, è vero che esse hanno affermato che *“rileva anzitutto l’art. 173 dell’allora vigente codice postale (come sostituito dal D.L. n. 460 del 1974), il quale prevedeva che le variazioni del tasso d’interesse di buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi (primo comma); e questi buoni si consideravano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie (comma 2). Il comma 3 del medesimo articolo precisava, poi, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l’emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali”* nonché che *“alla stregua di questo quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un’integrazione extratestuale del rapporto.”*, è anche altrettanto vero che le medesime Sezioni Unite hanno anche subito sottolineato che *“ciò, tuttavia, non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle*



Sentenza n. 246/2021 pubbl. il 04/02/2021
RG n.

*diciture riportate sui buoni stessi anche quando - come accaduto nella fattispecie in esame - in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli. Al contrario, il fatto che la legge imponesse espressamente di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore, mentre solo in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche dell'ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali; le già descritte modalità di emissione e di successivo rimborso dei titoli, specularmente concepite in modo da garantire la corrispondenza dell'operazione ai dati scritturali risultanti anche dai titoli medesimi; la circostanza che lo stesso D.M. 16 giugno 1984, con il quale era stata disposta l'ultima variazione dei tassi d'interesse precedente all'emissione di cui è causa, si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti: **sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.**" La Suprema Corte, inoltre, aggiunge anche che "il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati." (cfr. SSUU 13979/2007).*

Le Sezioni Unite, in altri termini, sembrerebbero differenziare la circostanza in cui successivamente all'emanazione del titolo i tassi vengano "successivamente" modificati da quella in cui, viceversa, già al momento dell'emanazione le condizioni dell'emissione siano diverse da quelle prospettate sul titolo stesso: nel primo caso, sulla scorta dei parametri normativi previsti, è ben possibile che decreti ministeriali sopravvenuti all'emissione possano modificare il tasso di interessi originariamente previsto; nel secondo, viceversa, deve tenersi conto dei parametri indicati a tergo del buono.



Sentenza n. 246/2021 pubbl. il 04/02/2021
RG n.

Neppure può essere accolta la tesi interpretativa secondo cui la precedente sentenza faccia riferimento a un caso diverso e a una serie differente (AA/AB) in quanto il relativo decreto ministeriale di allora imponeva agli uffici postali che continuavano ad avvalersi della modulistica preesistente di apporre il Timbro recante la nuova dicitura, indicando a tergo i nuovi rendimenti. Da un lato, infatti, le Sezioni Unite individuano tale specifica circostanza quale uno (e non l'unico), tra i quelli richiamati, **elemento che induce a ritenere che il vincolo contrattuale deve ritenersi destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni sottoscritti**. Da una parte, infatti, gioca un ruolo fondamentale la posizione del singolo risparmiatore, ben diversa da quella dei singoli operatori (quali le Poste Italiane), con conseguente asimmetria informativa. Proprio detta asimmetria, infatti, se non può portare a ritenere che il risparmiatore possa assurgere a propria giustificazione la mancata conoscenza delle le disposizioni legislative (quale quella già richiamata) che consentono una variazione successiva dei rendimenti relativi a titoli già emessi, non può, però, allo stesso tempo neanche comportare che il risparmiatore, consapevole di detta possibile variazione successiva, debba anche essere conscio della circostanza che i rendimenti al tergo del titolo che gli viene offerto non siano, già al momento dell'emissione, corrispondenti a quelli indicati non in una legge ma in una disposizione di rango secondario qual è un decreto ministeriale. Da un'altra parte, poi, **non può non darsi massima rilevanza ai principi di correttezza e buona fede che, proprio nei rapporti nei quali vige un'asimmetria informativa** (come nel caso di specie), risultano particolarmente pregnanti a tutela proprio della parte più debole del rapporto (qual è il risparmiatore). Sulla scorta di tali principi, infatti, l'ente appellato avrebbe quantomeno dovuto informare gli appellanti della circostanza in esame cosa che non solo non si rinviene dagli atti ma sembra smentita dalle parole delle stesse Poste Italiane secondo cui *"l'obbligo informativo è stato assolto attraverso la pubblicazione dei Decreti Ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale"*. Detta circostanza, infatti, è vera, ma è anche altrettanto vero che ai medesimi è stato offerto (dopo la pubblicazione del decreto e non prima), da parte di un ente solido, affidabile e rispettabile (quali sono le Poste Italiane) e non da un soggetto di dubbia professionalità e competenza, un titolo indicante rendimenti diversi rispetto a quelli reali.



Le Sezioni Unite, in altri termini, sembrerebbero differenziare la circostanza in cui successivamente all'emanazione del titolo i tassi vengano "successivamente" modificati da quella in cui, viceversa, già al momento dell'emanazione le condizioni dell'emissione siano diverse da quelle prospettate sul titolo stesso: **nel primo caso, sulla scorta dei parametri normativi previsti, è ben possibile che decreti ministeriali sopravvenuti all'emissione possano modificare il tasso di interessi originariamente previsto; nel secondo, viceversa, deve tenersi conto dei parametri indicati a tergo del buono.**

A dette valutazioni, inoltre, si aggiunga anche una considerazione ulteriore di carattere immediatamente giuridico. Il richiamato art. 173 comma 3 del D.P.R. 156/1973, infatti, espressamente sancisce che *"Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali."* Ne deriva, quindi, che solo nel caso di variazione dei tassi successiva all'emanazione del titolo è possibile bypassare le determinazioni individuabili a tergo del buono. Diversamente, invece, "gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni". Detta normativa è di carattere primario e non può essere modificata da altra di rango secondario e un eventuale contrasto deve essere risolto fornendo prevalenza alla fonte legislativa.

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, solo nel caso di variazione dei tassi successiva all'emanazione del titolo è possibile bypassare le determinazioni individuabili a tergo del buono. Diversamente, invece, nel caso di variazione dei tassi antecedente all'emanazione del titolo, *"gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni"*.

Ne consegue, dunque, che le conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace possono ritenersi condivisibili, con conseguente rigetto dell'appello.

Sulle spese

Questo giudice deve statuire sulle spese e vi provvede seguendo il principio della soccombenza. Considerata l'assenza di attività istruttoria in giudizio questo giudice ritiene opportuno escludere dalla liquidazione la relativa fase.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.



Sentenza n. 246/2021 pubbl. il 04/02/2021
RG n.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta l'appello;
- condanna Poste Italiane al pagamento delle spese di giudizio, da quantificarsi oltre IVA, CPA e spese generali per onorari, con attribuzione ai difensori che si dichiarano antistatari;
- condanna l'appellante alla corresponsione di una somma pari al contributo unificato.

Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 4.2.2021

Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo

